Camera Civile di Pavia

Aderente a Unione Nazionale Camere Civili

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

AUDITORIUM ASSOLOMBARDA PAVIA - VIA BERNARDINO DA FELTRE, 6
16 settembre 2022 - 14.30 – 17.00

Le novità sul PCT nell'attuazione della delega per la riforma della giustizia civile

PCT: alcuni “tranelli”

avv. Giovanni Rocchi

SLG&A Avv. Giovanni Rocchi
Studio Legale Grassi & Associati – Brescia

RIFORMA CPC & PCT

- Obbligo di deposito telematico per tutti gli atti ed i documenti
- Momento di perfezionamento del deposito
- Forma degli atti giudiziari
- Forma degli atti del processo
- Provvedimenti di correzione
- Potere di certificazione di conformità (attestazioni)\
- Notificazioni
- Collegamenti audiovisivi a distanza

Giovanni Rocchi © 2022

OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO

ABROGAZIONE ART.16-bis D.L. 179/2012

INTRODUZIONE ART.196-quater disp. att. cpc

Giovanni Rocchi © 2022

OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO

ART.196-quater disp. att. cpc

Obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti

Nei procedimenti civili davanti innanzi al **tribunale**, alla **corte di appello**, alla **Corte di cassazione** e al **giudice di pace** il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la **nota di iscrizione a ruolo**, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. **Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.**

Giovanni Rocchi © 2022

OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO

PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE

ART.196-quater disp. att. cpc

Nel procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice, escluso il giudizio di opposizione, il **deposito dei provvedimenti del giudice** ha luogo con modalità telematiche.

Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Giovanni Rocchi © 2022

OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO

ART.196-quater disp. att. cpc

Il **capo dell'ufficio** autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.

Giovanni Rocchi © 2022

OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO

1.1.2023 — Tribunale, Corte di Appello, Cassazione

esclusi dipendenti delle P.A.

30.6.2023 — Giudice di Pace, Tribunale Sup. Acque Pubbliche

Dipendenti delle P.A. per tutti gli uffici giudiziari

Con decreti ministeriali la data del 30.6.2023 è anticipabile per singoli uffici ove le funzionalità di deposito siano già disponibili ed attivabile avanti altre autorità giudiziarie.

Giovanni Rocchi © 2022

PERFEZIONAMENTO DEPOSITO

ART.196-sexies Disp. Att. cpc

Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto **nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione** secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata **entro la fine del giorno di scadenza**. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni.

Non è abrogato l'art.13.3 DM44.2011

ART.16-bis D.L.179/2012

7. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto **al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia**. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata **entro la fine del giorno di scadenza** e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.

Giovanni Rocchi © 2022

PERFEZIONAMENTO DEPOSITO

ART.16-bis D.L.179/2012

7. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto **al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia**.

ART.196-sexies Disp. Att. cpc

Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto ... **nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione ...**

Giovanni Rocchi © 2022

PROCEDIMENTO DI DEPOSITO TELEMATICO

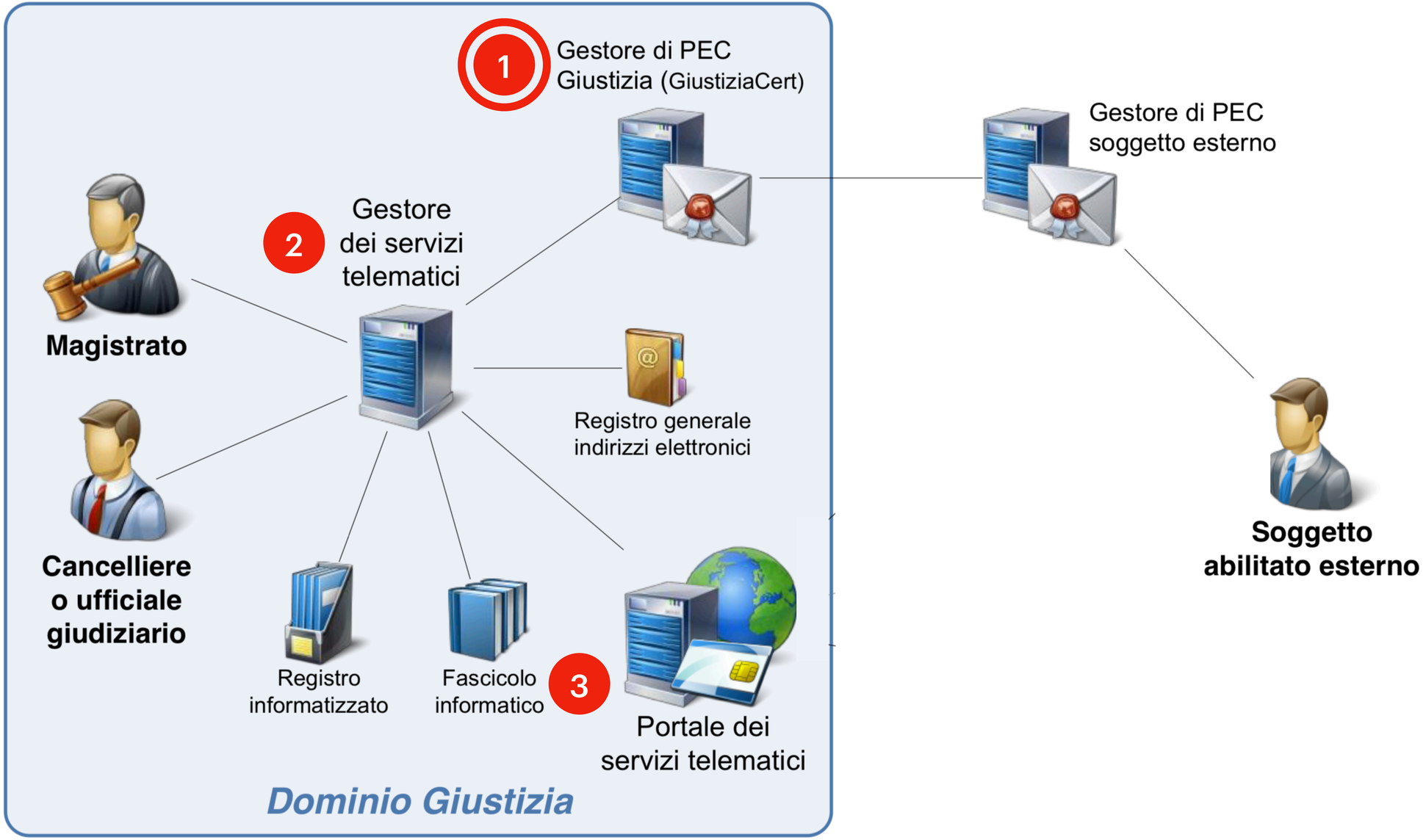

Giovanni Rocchi © 2022

FORMA DEGLI ATTI GIUDIZIARI

ART.46 disp. att. cpc

Forma degli atti giudiziari

Nuovo terzo comma

Quando sono redatti in forma di documento informatico, i processi verbali e gli altri atti giudiziari rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Giovanni Rocchi © 2022

FORMA DEGLI ATTI GIUDIZIARI

ART.46 disp. att. cpc

Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli **schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo**. Con il medesimo decreto sono stabiliti i **limiti degli atti processuali**, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.

Giovanni Rocchi © 2022

LA FORMA DEGLI ATTI

Giovanni Rocchi © 2022

Esempio di strutturazione

<domanda01>

(1) in via preliminare: dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi l'istanza di sospensione del titolo esecutivo essendo carente il presupposto dei gravi motivi di cui all'art.615 c.p.c., nemmeno dedotti da controparte;

</domanda01>

<domanda02>

(2) nel merito: rigettarsi l'opposizione in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;

</domanda02>

<domanda03>

(3) condannarsi gli attori alla integrale rifusione delle spese del giudizio.

</domanda03>

Giovanni Rocchi © 2022

Fatto attore

Fatto

Fatto convenuto

Motivi attore

Domanda 1

Difese convenuto

Motivi attore

Eccezione

Difese convenuto

Giovanni Rocchi © 2022

FORMA DEGLI ATTI GIUDIZIARI

ART.46 disp. att. cpc

Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto **non comportano invalidità**, ma possono essere **valutati dal giudice ai fini della decisione sulle spese** del processo.

Il giudice, anche avvalendosi del supporto dell'ufficio per il processo, **redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo**.

Giovanni Rocchi © 2022

FORMA DELL'ATTO DEL PROCESSO REDATTO IN FORMATO ELETTRONICO

ART.196-quinquies disp. att. cpc

L'atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti è sottoscritto con **firma digitale** ed è **depositato telematicamente** nel fascicolo informatico.

In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente.

Quando l'atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.

Giovanni Rocchi © 2022

FORMA DEGLI ATTI DEL PROCESSO REDATTO IN FORMATO ELETTRONICO

ART.196-quinquies disp. att. cpc

Se il **provvedimento del magistrato è in formato cartaceo**, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario **ne estrae copia informatica** secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare e provvede a **depositarlo nel fascicolo informatico**.

Se il **provvedimento di correzione** di cui all'articolo 288 del codice è redatto in formato elettronico, il cancelliere **forma un documento informatico contenente la copia** del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico.

Giovanni Rocchi © 2022

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

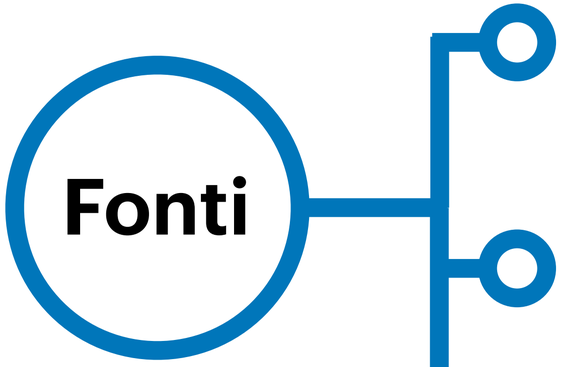

art. 16-bis, comma 9-bis, DL179.12
atti e provvedimenti nel fascicolo informatico

art. 16-decies DL179.12
atti e provvedimenti cartacei

art. 16-bis, comma 2, DL179.12
copie conformi degli atti dell'esecuzione

art. 3-bis L53.94
documento analogico da notificare

art. 9 L53.94
prova cartacea della notificazione PEC

Giovanni Rocchi © 2022

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

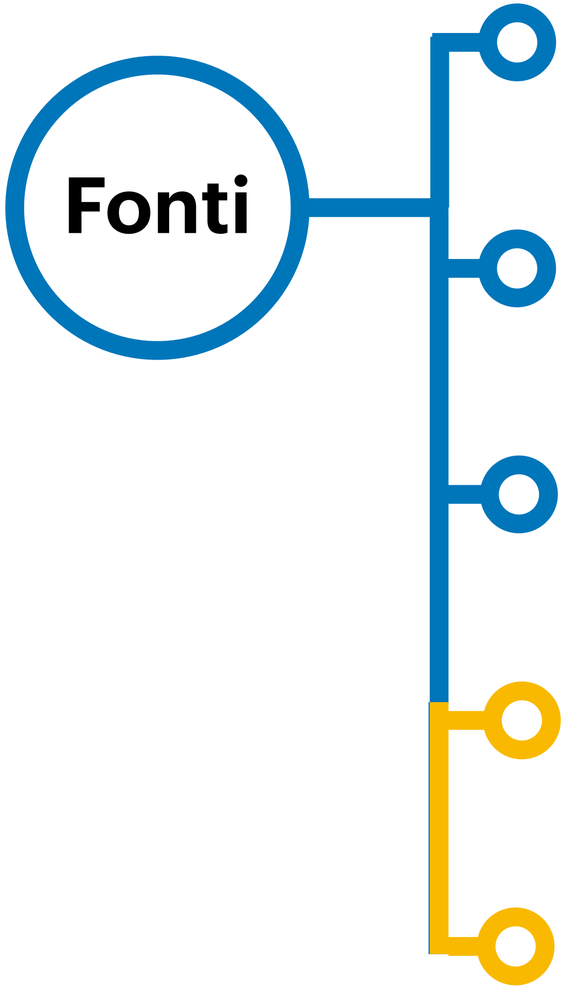

art. 196-octies disp. att. cpc
atti e provvedimenti nel fascicolo informatico

art. 196-novies disp. att. cpc
atti e provvedimenti cartacei ***+ proc. esecutive***

art. 196-decies disp. att. cpc
copie trasmesse telematicamente all'UG

art. 3-bis L53.94
documento analogico da notificare

art. 9 L53.94
prova cartacea della notificazione PEC

Giovanni Rocchi © 2022

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

ART.196-decies disp. att. cpc

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando trasmettono all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche la **copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme**, attestano la conformità della copia all'atto detenuto. La copia munita dell'attestazione di conformità **equivale all'originale** o alla copia conforme dell'atto, del provvedimento o del documento.

Giovanni Rocchi © 2022

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

Modalità di attestazione

invariate

ART. 16-undecies DL179.12

ART. 196-undecies disp. att. cpc

Giovanni Rocchi © 2022

NOTIFICAZIONI

codice procedura civile

ART. 137 cpc (Notificazioni)

L'ufficiale giudiziario **o l'avvocato** esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

...

L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato **se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata** o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, **salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario**. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.

Giovanni Rocchi © 2022

NOTIFICAZIONI

codice procedura civile

ART. 147 cpc (Tempo delle notificazioni)

...

Le notificazioni **a mezzo posta elettronica certificata** o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.

...

Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il **notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione** e, per il **destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna**. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.

Giovanni Rocchi © 2022

NOTIFICAZIONI

codice procedura civile

ART. 149-bis cpc (Notificazione PEC ufficiale giudiziario)

L'ufficiale giudiziario **esegue** la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, **quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica** o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

NORMA DI UTILIZZO RESIDUALE

Giovanni Rocchi © 2022

NOTIFICAZIONI

legge 21.1.1994 n.53

ART. 3-bis

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, **la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter**, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

INDICE P.A.

Giovanni Rocchi © 2022

NOTIFICAZIONI

legge 21.1.1994 n.53

ART. 3-bis

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformita' con le modalita' previste dall'articolo **196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie**. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, **fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile**.

Giovanni Rocchi © 2022

NOTIFICAZIONI

legge 21.1.1994 n.53

OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE PEC

Esclusa materia amministrativa

ART. 3-ter

1. L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali **in materia civile e degli atti stragiudiziali** a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario: a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'**obbligo di munirsi di un domicilio digitale** risultante dai pubblici elenchi; b) **ha eletto domicilio digitale** ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.

Giovanni Rocchi © 2022

NOTIFICAZIONI

legge 21.1.1994 n.53

ART. 3-ter

2. Quando la notificazione nelle forme di cui al comma 1 nei confronti di **imprese o professionisti iscritti nell'indice INI-PEC** di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per **causa imputabile al destinatario non è possibile o non ha esito positivo, l'avvocato la esegue mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento**. La notificazione si ha per eseguita nel **decimo giorno successivo** a quello in cui è compiuto l'inserimento. ...

L'INSERIMENTO NELL'AREA WEB NON È PREVISTO PER L'IPOTESI DI NOTIFICA PEC DELL'UFF. GIUD.

Giovanni Rocchi © 2022

NOTIFICAZIONI

legge 21.1.1994 n.53

Codice della Crisi d’Impresa - ART. 40.7

6. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, **il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore** risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.

7. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 **non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario**, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro **inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359**. La notificazione si ha per eseguita nel **terzo giorno successivo** a quello in cui è compiuto l'inserimento.

Giovanni Rocchi © 2022

NOTIFICAZIONI

legge 21.1.1994 n.53

Codice della Crisi d’Impresa - ART. 359 (Area web riservata)

1. L'area web riservata di cui all'articolo 40, comma 7, è realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi delle strutture informatiche di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, definisce in particolare:
a) la **codifica degli eventi** che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli **imputabili** e quelli non imputabili al destinatario;
b) le modalità di inserimento automatico degli atti nell'area web riservata;
c) le modalità di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari;
d) le modalità di comunicazione al titolare dell'area web riservata del link per accedere agevolmente all'atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, già avvenuta per effetto dell'inserimento di cui alla lettera seguente;
e) il contenuto e le modalità di rilascio alla cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto da notificare nell'area web riservata;
h) le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati personali.

Giovanni Rocchi © 2022

NOTIFICAZIONI

legge 21.1.1994 n.53

ART. 3-ter

2. ... Quando la notificazione nelle forme di cui al comma 1 nei confronti di **persone fisiche o altri enti di diritto privato** non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, che hanno eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per causa imputabile al destinatario non è possibile o non ha esito positivo, si procede ai sensi del comma 3.

3. Quando la notificazione di cui al comma 1, per cause non imputabili al destinatario, non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le **modalità ordinarie**.

Giovanni Rocchi © 2022

COLLEGAMENTI DA REMOTO

ART. 127-bis cpc
(Udienza mediante collegamenti audiovisivi)

Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno **quindici giorni** prima dell'udienza. **Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza**. Il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza.

Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati.

Giovanni Rocchi © 2022

COLLEGAMENTI DA REMOTO

ART. 196-duodecies disp. att. cpc
(Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza)

L'udienza di cui all'articolo 127-bis del codice è tenuta con modalità **idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti** e, se l'udienza non è pubblica, la sua riservatezza. Si applica l'articolo 84.

Nel verbale si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza. **Il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento**.

Con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell'udienza e le modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell'udienza in cui si discute la causa.

Giovanni Rocchi © 2022

COLLEGAMENTI DA REMOTO

ART. 127-ter cpc
(Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza)

L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a **quindici giorni** per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può **opporsi entro cinque giorni** dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

Giovanni Rocchi © 2022

COLLEGAMENTI DA REMOTO

ART. 127-ter cpc
(Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza)

Il giudice provvede entro **trenta giorni** dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

Giovanni Rocchi © 2022

COLLEGAMENTI DA REMOTO

ART. 8-bis D.Lgs.28/2010
(Mediazione in modalità telematica)

1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

Giovanni Rocchi © 2022

COLLEGAMENTI DA REMOTO

ART. 8-bis D.Lgs.28/2010
(Mediazione in modalità telematica)

3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un **unico documento informatico, in formato nativo digitale**, contenente il verbale e l'eventuale accordo e **lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata**. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, **il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità**.

4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che **lo firma digitalmente** e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.

5. La **conservazione e l'esibizione dei documenti** del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Giovanni Rocchi © 2022

COLLEGAMENTI DA REMOTO

ART. 2-bis D.L.132/2014
(Negoziazione assistita in modalità telematica)

1. Quando la negoziazione si svolge in modalità telematica, **ciascun atto del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale**, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed **è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata** o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

2. Gli incontri si possono svolgere con **collegamento audiovisivo da remoto**. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di negoziazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere di partecipare da remoto o in presenza.

Giovanni Rocchi © 2022

COLLEGAMENTI DA REMOTO

ART. 2-bis D.L.132/2014
(Negoziazione assistita in modalità telematica)

3. Non può essere svolta con modalità telematiche né con collegamenti audiovisivi da remoto l'acquisizione delle dichiarazioni del terzo di cui all'articolo 4-bis.

4. Quando l'accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità analogica, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Giovanni Rocchi © 2022

PCT ALCUNI "TRANELLI"

Giovanni Rocchi © 2022

DEPOSITO UFFICIO GIUDIZIARIO ERRATO

Corte d'Appello di Torino Sez. 1, 6.5.2022

La seconda, invece, la cd. "Ricevuta di consegna", attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito che si considera perfezionato in tale momento ... il tutto con **effetto anticipato e provvisorio** rispetto all'ultima PEC, cioè **subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito**, che è quindi fattispecie a formazione progressiva. ... La quarta PEC attesta poi l'esito del controllo manuale del Cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla Cancelleria. **Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC** e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti.

Cass. Civ. Sez. L, 11.5.2021 n.12422

Cass. Civ. Sez. 1, 8.11.2019 n.28982

Giovanni Rocchi © 2022

DEPOSITO UFFICIO GIUDIZIARIO ERRATO

Corte d'Appello di Torino Sez. 1, 6.5.2022

... tale meccanismo incide soltanto sul "tempo" del deposito (tanto che rinvia alla disciplina di cui all'art. 155 c.p.c.) ma non sul "modo" del deposito, sicché **se l'iscrizione a ruolo viene fatta presso un ufficio giudiziario diverso da quello dovuto (Tribunale anziché Corte d'Appello) dando così luogo al rifiuto degli atti dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario sbagliato, non si consolida quell'effetto prenotativo** della seconda Pec e il deposito si perfezionerà soltanto con un nuovo invio della busta all'ufficio giudiziario corretto ...

Giovanni Rocchi © 2022

DEPOSITO REGISTRO ERRATO

Cass. Civ. Sez. 1, 10.3.2021 n.6743

... la (prima) procedura di deposito del ricorso ha ricevuto la seconda PEC (avvenuta consegna) ma non ha ricevuto la quarta PEC in termini positivi, poiché vi è stato un rifiuto, una volta che, aperta la busta, si è constatato che il ricorso **doveva essere iscritto al registro contenzioso e non al registro volontaria giurisdizione**. Nondimeno, il ricorso è pervenuto presso l'organo giudicante competente, la cancelleria ha aperto la busta, ha comunicato l'errore di individuazione del registro, dopodiché la procedura è stata ripetuta e la seconda volta con esito di accettazione. Pertanto, posto che la parte ha comunque ripreso il procedimento e lo ha condotto a buon fine indirizzando il (secondo) deposito al registro corretto, **il giudice per verificare la tempestività del deposito non avrebbe dovuto valorizzare la data del secondo deposito telematico (3.12.2015) eseguito dopo il rifiuto della "busta", ma la data della seconda PEC o ricevuta di avvenuta consegna del primo deposito**, quello erroneamente indirizzato al registro di volontaria giurisdizione.

Negli stessi termini: Cass. Civ. Sez. 2, 12.7.2021 n.19796 e Cass. Civ. Sez. L, 24.8.2022 n.25290

Giovanni Rocchi © 2022

Camera Civile di Pavia

Aderente a Unione Nazionale Camere Civili

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

AUDITORIUM ASSOLOMBARDA PAVIA - VIA BERNARDINO DA FELTRE, 6
16 settembre 2022 - 14.30 – 17.00

Le novità sul PCT nell'attuazione della delega per la riforma della giustizia civile

PCT: alcuni “tranelli”

avv. Giovanni Rocchi

SLG&A Avv. Giovanni Rocchi
Studio Legale Grassi & Associati – Brescia